

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 71

A.S. n. 2624: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Smaltimento rifiuti radioattivi

Dicembre 2003

INDICE

Premessa	pag.	1
Articolo 1 (Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi).....	pag.	1
Articolo 2 (Attuazione degli interventi)	pag.	3
Articolo 3 (Allocazione dei rifiuti radioattivi)	pag.	4
Articolo 4 (Misure compensative e informazione).....	pag.	5
Articolo 5 (Disposizioni di carattere finanziario)	pag.	6

Premessa

Si sottolinea che il contenuto del presente decreto ricalca parzialmente quanto previsto dall'articolo 30 dell'A.S. 2421¹ e che l'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 5 coincide nell'importo (e, sostanzialmente, nelle finalità) con quella recata dal comma 5 del predetto articolo 30.

Articolo 1

(Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi)

Con il comma 1 si prevede la messa in sicurezza dei rifiuti e dei materiali radioattivi di III grado presso il deposito nazionale, qualificato opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito su cui erigere il predetto deposito verrà individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (in caso di mancato accordo, il sito sarà individuato con D.P.C.M.).

Il comma 2 stabilisce che la SOGIN spa provvederà alla realizzazione del Deposito nazionale entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

Con il comma 3 si dispone l'utilizzo delle procedure speciali di cui alla legge n. 443 del 2001 (c.d. "legge obiettivo") per la progettazione e la costruzione del deposito, nonché per la realizzazione di strutture integrative

¹ Disegno di legge recante "Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi", attualmente all'esame della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica.

del suddetto deposito per la promozione di servizi di alta tecnologia e dello sviluppo del territorio.

Il comma 4 prevede che la costruzione del deposito e le attività propedeutiche alla stessa siano finanziate dalla SOGIN spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, la cui gestione definitiva è affidata in concessione.

Viene, infine, rimesso al Consiglio dei ministri il compito di effettuare la validazione del sito, sulla base degli studi della Commissione istituita con l'articolo 2 e previo parere dell'APAT, del CNR e dell'ENEA.

Al riguardo, si fa presente che la modalità di copertura dell'onere da sostenere per la realizzazione del deposito nazionale sopra indicata (consistente nel finanziamento dell'opera attraverso i prezzi e le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi) non appare corretta, alla luce dello sfasamento temporale fra le spese (che saranno sostenute entro il 2008) e le entrate (che inizieranno ad affluire non prima del 2008). Oltre a tale disallineamento temporale tra oneri e coperture, non viene escluso che ve ne sia uno anche sul piano quantitativo, dal momento che non sono state formulate né previsioni di costi, né l'entità delle presumibili entrate. Sempre sotto l'aspetto finanziario, si osserva altresì che non sembra finalizzata alla progettazione e alla costruzione del deposito nazionale l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5², che mira, invece, a finanziare (i) l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del deposito³, (ii) una campagna di informazione alle popolazioni e (iii) le prime misure di intervento territoriale.

² V., *infra*, articolo 5.

³ Tale attività, come desumibile anche dalla specificazione contenuta nella RT, non può essere considerata equivalente alla progettazione e costruzione del Deposito nazionale.

Articolo 2

(Attuazione degli interventi)

Viene prevista la nomina di un Commissario straordinario per provvedere all'approvazione del piano economico-finanziario (nel quale sono indicate le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione della stessa, da destinare prioritariamente al rimborso delle spese per la costruzione) e per compiere gli atti, indicati nello stesso articolo, finalizzati alla realizzazione del deposito nazionale.

Infine, con il comma 3, si prevede che con DPCM sia istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica, composta da 19 esperti, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici emergenti e delle iniziative operative del Commissario straordinario, per l'attività del quale viene altresì disposta l'istituzione di una struttura di supporto *ad hoc*. Agli oneri connessi a tale ultimo comma, valutati in 50.000 euro per il 2003 e in 300.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede, come disposto dall'articolo 5, comma 3, a carico del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2003.

La RT riconduce il predetto onere al compenso del Commissario straordinario, indicato in 65.000 euro annui, e al costo della struttura di supporto dello stesso, valutato in 195.000 euro per le retribuzioni di 5 unità di personale e in 40.000 euro per il funzionamento della struttura, per un importo complessivo pari a 300.000 euro annui. La RT, infine, chiarisce che la commissione tecnico-scientifica prevista nel testo originario del decreto-

legge è già istituita con l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 e che il suo apporto non risulterà oneroso.

Al riguardo, si osserva che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la predetta Commissione appare configurata come un nuovo organismo, come si può desumere sia dall'eliminazione del riferimento alla citata ordinanza che dall'analitica indicazione degli organi e degli enti deputati a nominare i componenti della commissione stessa. Conseguentemente, atteso che l'onere quantificato dalla RT inerisce esclusivamente al Commissario straordinario e alla relativa struttura di supporto e che la norma contiene una clausola di invarianza degli oneri in rapporto alla citata commissione, appare opportuno che vengano chiarite le concrete modalità mediante le quali si intende garantire l'istituzione e il funzionamento della commissione stessa senza oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

(Allocazione dei rifiuti radioattivi)

Il comma 1 stabilisce che la gestione e l'allocazione dei rifiuti radioattivi di III categoria e del combustibile irraggiato avvenga nel deposito nazionale. Fino alla data di inizio del funzionamento del predetto deposito, i rifiuti e il materiale di origine nucleare possono essere trattati e messi in sicurezza, in attesa del loro trasferimento al deposito nazionale, in altre strutture, ove richiesto per motivi di sicurezza.

La messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria avviene, applicando le procedure delineate negli articoli precedenti e

avvalendosi del supporto della SOGIN spa, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1-*bis*).

Al riguardo, andrebbe chiarito se le citate attività siano già svolte, sia pure con modalità differenti da quelle che si intende definire, ovvero se esse rappresentino nuove funzioni a carico delle strutture competenti, nel qual caso appare ragionevole ipotizzare la sussistenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 1-*ter* si vieta l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dell'Unione europea, mentre quella temporanea è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 4

(Misure compensative e informazione)

L'articolo prevede un contributo compensativo in favore delle località ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento di tali strutture. A far data dalla messa in esercizio del deposito nazionale, il predetto contributo spetterà al territorio che ospita il deposito, proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi. L'ammontare complessivo annuo del contributo è determinato sulla base di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato e viene ripartito fra gli enti locali interessati secondo le percentuali indicate nel comma 1-*bis*.

Nulla da osservare al riguardo.

Infine, si prevede che il Commissario straordinario promuova una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Non si hanno rilievi da formulare, alla luce dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5.

Articolo 5

(Disposizioni di carattere finanziario)

Il comma 1 autorizza la spesa di 0,5 mln di euro per il 2003 e di 2,25 mln di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del deposito, per l'informazione delle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale.

Con il comma 2 si provvede alla copertura dei predetti oneri a valere sul fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.